

- STATUTO -

ASSOCIAZIONE PRO-RE-ACTIVE APS

ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "PRO-RE-ACTIVE APS ", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Cimarosa 7 nel comune di Cinquefrondi (RC) CAP 89021. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2 (Finalità e attività) L'associazione svolge attività di promozione sociale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro in particolare:

- promuovere l'attivismo attraverso forme non violente, inteso come tendenza ad intensificare e stimolare il lato creativo, innovativo, nonché lo spirito intraprendente, proattivo e resiliente della vita umana;
- sviluppare nuove forme di partecipazione, di democrazia politica e sociale più avanzate, nell'ambito dei valori di libertà, giustizia sociale, legalità, eguaglianza e solidarietà, così come tutelati, intesi, dispiegati nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- promuovere i diritti umani ed una cultura della sostenibilità dello sviluppo secondo una visione integrata tra le diverse dimensioni ambientali, economiche e sociali, di sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030 dell'ONU;
- promuovere una nuova cultura ed educazione all'imprenditorialità, basata su principi basilari di sviluppo e start up, ma che punti alla responsabilità sociale personale, alla centralità della persona, alle relazioni di reciprocità ed alla funzione sociale del profitto d'impresa;
- avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di co-sviluppo dei territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
- sostenere e promuovere nuovi rapporti intergenerazionali finalizzati alla creazione di bene comune (nuova occupazione, nuova imprenditorialità, micro-credito, nuove dinamiche sociali);
- avviare, in proprio e in partenariato con Università, Centri Studi, Enti di ricerca, Scuole, nazionali e straniere, corsi e percorsi di formazione ed alta formazione sulle tematiche inerenti l'economia sociale per imprenditori, manager, professionisti, amministratori pubblici, giovani, studenti, cittadini;
- promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di

collaborazione e partenariato sostenibili e promuovere azioni per la tutela dell'ambiente;

- promuovere la cultura della relazionalità tra persone, territori, aziende, amministrazioni, tanto a livello locale quanto globale, per la realizzazioni di diffuse reti virtuose internazionali;
- elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale ed in tutti i settori necessari a raggiungere gli scopi statutari;
- creare corsi di educazione alla cittadinanza digitale e all'educazione finanziaria;
- perseguire l'inclusione sociale dei giovani, l'apprendimento permanente e delle lingue;
- avviare partenariati con aziende pubbliche e private, enti locali e pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, università ed enti di ricerca, soggetti del III settore;
- curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, relativamente all'economia sociale per una nuova cultura imprenditoriale;
- promuovere la cooperazione internazionale;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- Partecipare a bandi internazionali, nazionali, regionali, locali per meglio raggiungere gli scopi sociali;
- Favorire l'integrazione tra culture per lo sviluppo degli scambi con paesi esteri, attraverso la promozione di studi, conferenze, convegni, borse di studio, corsi scolastici, soggiorni culturali, incontri tra organismi nazionali e internazionali moltiplicando i contatti tra persone e culture appartenenti a nazioni diverse.
- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono ai sensi del d.del. 117/2017 art. 5 comma 1 lettera:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitate abitualmente, di raccolta riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;;i) realizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative e di interesse sociale, inclusa attività, anche editoriali di promozione diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione; può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3 (Ammissione) Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 15 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati) Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 6 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato) La qualità di associato si perde per morte, recesso esclusione, o mancato versamento delle quota annuale notificato all'associato a mezzo mail, senza che questi vi provveda entro 15 giorni. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato

ART. 7 (Gli organi sociali) Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;

ART. 8 (L'assemblea) L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre). Il diritto di voto in assemblea è valido coloro che sono iscritti da almeno 12 mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/4 degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione o la nomina del liquidatore; è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- nomina i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 (Organo di amministrazione) L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, e dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 11 (Il Presidente) Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che

la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 (Organo di controllo) L'organo di controllo monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Esercita al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 (Libri sociali) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 14 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; proventi da servizi resi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 (Bilancio) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs.

117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 17 (Convenzioni) Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18 (Personale retribuito) L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 19 (Responsabilità dell'associazione) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 20 (Assicurazione dell'associazione) L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 21 (Devoluzione del patrimonio) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. O alla Fondazione Italia Sociale.

ART.22 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, firmato e sottoscritto, Cinquefrondi 24.09.200

Dott. Paolo De Luca

Dott. ssa. Eni Barba

Dott. Giuseppe Boffino

Dott. ssa. Marta Maria Oliva

Dott. Giuseppe Jona

Dott. ssa. Jose Cuervo

Dott. Ponte Gennarino

Dott. Giovanni Franco

Dott. Giuseppe Costa